

# IMU e TASI – Versamento seconda rata entro il 18 dicembre 2017

---

20 Novembre 2017

```
[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" margin_top="" margin_bottom="" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left=""]
[fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" spacing="" center_content="no" hover_type="none" link="" min_height="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="left top" background_repeat="no-repeat" border_size="0" border_color="" border_style="solid" border_position="all" padding="" dimension_margin="" animation_type="" animation_direction="left" animation_speed="0.3" animation_offset="" last="no"]
[fusion_text]
[/fusion_text][fusion_text][fusion_text]
```

Il MEF fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo IMU e TASI, relativo al periodo d'imposta 2017, da effettuare entro il prossimo 18 dicembre.

In particolare, sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le **indicazioni per il versamento** della **seconda rata IMU e TASI 2017**, che dettano le modalità operative per individuare le corrette aliquote applicabili e i termini entro cui procedere al pagamento.

A tal riguardo, viene chiarito che **entro il prossimo 18 dicembre** deve essere effettuato il **pagamento del saldo IMU e TASI**, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base delle aliquote, relative al periodo d'imposta 2017, approvate dal Comune a condizione che:

- le **delibere** siano state adottate **entro il 31 marzo 2017** e **pubblicate**, sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), entro il **28 ottobre 2017**.

In merito, il MEF chiarisce che laddove i Comuni non abbiano rispettato tali termini, il versamento debba essere effettuato sulla base delle delibere approvate nell'anno 2016.

Si ricorda che i suddetti termini (approvazione delibere e relativa pubblicazione on line) possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra, ad esempio, l'ipotesi di dissesto finanziario del Comune;

- le **aliquote** approvate **non** siano state **aumentate** rispetto a quelle stabilite per il **2015**

Sul punto si evidenzia che la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o predissesto finanziario.

Per completezza si ricorda che, con riferimento ai "**beni merce**" delle imprese edili, ovvero i "*fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*", viene stabilita:

- o l'**esenzione dall'IMU**, ai sensi dell'art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

- o la **fissazione dell'aliquota TASI** in misura pari all'**1 per mille**, con possibilità, da parte del Comune, di azzerare l'aliquota o di aumentarla fino al 2,5 per mille (ai sensi dell'art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015)

L' esenzione è stata **estesa** anche ai **fabbricati** acquistati dall'impresa, sui quali la stessa procede ad **interventi di incisivo recupero** (cfr. R.M. 11/DF/2013) ma solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le "Rimanenze" e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Come noto, a **pena di decadenza** dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l'**obbligo di presentare** la **dichiarazione IMU**, entro il termine ordinario del «**30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**». In sostanza, ai fini dell'esenzione **IMU** per il **2016**, la **dichiarazione** doveva essere **presentata entro il 30 giugno 2017**.

```
[/fusion_text][[/fusion_builder_column]][/fusion_builder_row]][/fusion_builder_container]][/fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" overlay_color="" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" padding_top="" padding_bottom="" padding_left="" padding_right=""][/fusion_builder_container]
```